MODULARIO
U.C.B.L. - 195

MOD.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO IV
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

CIRCOLARE N. 23

Prot.n. /M.A./466

Roma, 12 FEB. 2002

ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI
VIA delle Erbe, n. 2
20121 MILANO

UNIGEC-CONFAPI
Via della Colonna Antonina, n. 52
00186 ROMA

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
(ABI) P.zza del Gesù n. 49
00186 ROMA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
Via Piemonte n. 48/51
00187 ROMA

e p.c.

AI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI – GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO
SEDE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
Via Boncompagni n. 15
00187 ROMA

Oggetto: Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale - Art. 34 legge 5 agosto 1981, n. 416 e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una Commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento.

Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14.2.1997, le sopra indicate richieste devono pervenire all'Ufficio di Segreteria della Commissione, presso il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali – Servizio IV, entro il 31 maggio di ogni anno. Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro 120 gg. dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della Commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovrà essere stipulato invece entro 180 gg. dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

Si rammenta che, dal 1 gennaio 2002, le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali, in base all'art. 34 della Legge 5 agosto 1981 n. 416, dovranno esprimere gli importi in Euro.

Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in Lire se tali titoli di spesa riportano datazione antecedente il 1 gennaio 2002, obbligatoriamente in Euro per i titoli emessi nel 2002.

Le Banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, dal 1 gennaio 2002 stipuleranno le delibere ed i contratti di mutuo in Euro e le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in Euro. Al riguardo si precisa che le rate di contributo, relative ai contratti di finanziamento già stipulati, verranno, al 1 gennaio 2002, automaticamente convertite e liquidate alle scadenze in Euro, secondo la normativa vigente.

Si informa, inoltre, ai sensi dell' art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Francesco Sicilia)